

Incarto n.
49.2024.9

Lugano
7 marzo 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato della

Giudice di pace MAG, ____

a seguito della segnalazione del 31 gennaio/5 febbraio 2024 di SE, _____;

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG),

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto del 31 gennaio/5 febbraio 2024 SE si è rivolto al Consiglio della magistratura per chiedere espressamente la ricusa della Giudice di pace MAG ritenendola "inetta a decidere su tematiche di competenza della Giudicatura anche solo su aspetti giuridici di semplice evasione e decisione";

il segnalante sostiene di avere interpellato esperti/periti della Sezione della circolazione che gli avrebbero confermato che controparte avrebbe commesso "un'infinità di infrazioni alle norme della circolazione";

inoltre, a comprova dell'inadeguatezza della Giudice di pace ricusata, egli ha richiamato l'ordinanza 2 novembre 2023 con la quale il magistrato ha fissato a lui, attore, un termine di tre mesi per indicare i nominativi degli eredi della parte convenuta, sostenendo che una simile richiesta andava formulata agli eredi e non a lui;

a seguito della segnalazione la Giudice di pace è stata invitata a presentare le sue osservazioni, che ha trasmesso il 4 marzo 2024;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In

questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

gli elementi alla base di ogni segnalazione vanno valutati oggettivamente, prescindendo dalla percezione soggettiva del segnalante;

nei limiti in cui la segnalazione postula la ricusazione della Giudice, rispettivamente solleva tematiche concernenti l'oggetto della vertenza, la stessa si rivela irricevibile, non avendo lo scrivente Consiglio alcuna possibilità di intervenire nel merito delle vertenze e nemmeno competenza per statuire sulle domande di ricusazione, che vanno indirizzate direttamente al giudice ricusato (art. 49 CPC);

dagli ulteriori fatti descritti da SE non emergono prove concrete, ma neppure seri indizi, che possano comportare l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del magistrato;

in particolare, la richiesta di indicare gli eredi della controparte, a fronte della necessità di indentificare, sempre che vi siano, coloro che subentrano a una parte in causa deceduta (art. 83 CPC), è una misura che il giudice può adottare, tra le varie a disposizione (richiesta a uno degli eredi noti o all'autorità comunale o a quella dello stato civile), per ottenere i dati necessari, la cui ragionevolezza dipende dalle circostanze concrete;

in ogni caso anche se non fosse una soluzione razionale, l'eventuale errore imputabile al Giudice di pace andrebbe fatto valere per le normali vie di ricorso al competente Tribunale e nemmeno sarebbe atto a giustificare un intervento di questo Consiglio;

in definitiva, dunque, non vi è spazio alcuno per dare seguito disciplinare alla segnalazione.

Per questi motivi,

decide

1. Non è dato seguito alla segnalazione 31 gennaio/5 febbraio 2024 di SE nei confronti della Giudice di pace MAG.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2'000.-.

4. Notificazione:
– SE, _____;

Comunicazione a MAG, _____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani